ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

COMMISSIONE IV (AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITA')

Disegno di legge n. 499
"Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia".

FASCICOLO EMENDAMENTI

ARS

XVIII LEGISLATURA

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO AL

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA N. 499 del 2023

Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia

Art.
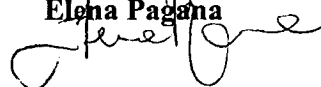
Modifiche all'articolo 1 del DDL n. 499 del 2023

1. Al comma 3 sono aggiunte le seguenti modifiche:
   "Al comma 13, secondo capoverso, dell'articolo 26 della legge regionale ~~10 agosto 2016, n.16,~~ 13 agosto 2020, n.19 la parola "**trenta**" è sostituita dalla parola "**quarantacinque**";
   Al comma 13, quarto capoverso, dell'articolo 26 della legge regionale ~~10 agosto 2016, n.16,~~ 13 agosto 2020, n.19 la parola "**quindici**" è sostituita dalla parola "**trenta**".
2. Al comma 5, dopo la parola "**modifiche**" sono aggiunte le seguenti parole "**, che possano produrre effetti sull'ambiente,** ".
3. Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma "6. Al comma 18 dell'articolo 26 della legge regionale ~~10 agosto 2016, n.16,~~ 13 agosto 2020, n.19 dopo la parola "**17**" sono aggiunte le seguenti parole "**o al comma 17 bis**".

L'Assessore
Elena Pagana

RELAZIONE

Le modifiche proposte per uniformare le disposizioni del presente articolo all'articolo 10 della presente legge che disciplina la Conferenza di pianificazione, per quanto riguarda, in particolare, il termine di conclusione della Conferenza di pianificazione previsto dal citato articolo 10, comma 6 quale "*non inferiore a novanta giorni*".

REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVIII LEGISLATURA

-------------- ° -------------

EMENDAMENTO AL DDL 499

All'art.26 co 1 della l.r. 13 agosto 2020, n. 19, le parole "anche mediante il ricorso a concorsi di progettazione" sono sostituite con le parole "e di fiducia dell'amministrazione comunale, coerentemente alle previsioni del Codice degli appalti"

CARTA

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 499
Emendamento Modificativo

Dopo il comma 5 dell'art. 1 è aggiunto il seguente comma:

"5 bis. *Al comma 1 dell'articolo 26 della Legge Regionale n. 19/2020, dopo le parole "e lo studio archeologico, redatto" sono aggiunte le parole "su scala locale"*

CIMINNISI

VARRICA

MARANO

RELAZIONE:

La legge regionale 13 Agosto 2020 n.19 disciplina, all'art. 26, il procedimento di formazione ed approvazione del PUG e delle relative varianti.
Tra gli strumenti obbligatori e propedeutici per l'approvazione del PUG rientra anche lo studio archeologico, per il quale è stato attribuito alla Sovrintendenza il compito di redigerlo.
In mancanza di una esatta definizione del concetto di "studio archeologico" occorre evitare che la Sovrintendenza, nelle sue articolazioni territoriali, possa fare generico e blando rimando ai Piani Paesaggistici che non solo spesso non sono aggiornati o esistenti, ma che presentano un livello di dettaglio più ampio rispetto al territorio oggetto del PUG.
Con il presente emendamento si mira a specificare che lo studio archeologico, prodromico al PUG, deve rispondere ad un livello di dettaglio, parametrato su scala locale, e quindi adeguato a livello di pianificazione urbanistica oggetto del PUG.

1. 4.

REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVIII LEGISLATURA

-------------- ° -------------

EMENDAMENTO AL DDL 499

All'art.26 co 1 della l.r. 13 agosto 2020, n. 19, aggiungere dopo il periodo: "Il predetto studio archeologico può essere, altresì, redatto da professionista all'uopo qualificato ed approvato, in tal caso, dalla competente Soprintendenza".

CARTA

1.5.

REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVIII LEGISLATURA

-------------- o -------------

EMENDAMENTO AL DDL 499

All'art.25 co 2 della l.r. 13 agosto 2020, n. 19, sostituire la parola "adozione" con "approvazione".

CARTA

ART. 2

2.1.

REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVIII LEGISLATURA

All'articolo 2 del disegno di legge

Dopo il comma 10, è inserito il seguente:

EMENDAMENTO AL DDL 499

All'art. 30 della l.r. 13 agosto 2020, n. 19, dopo il comma 6 aggiungere il comma 6 bis

10.bis "Gli enti locali possono redigere anche dei piani intermedi detti 'masterplan', ovvero documenti di pianificazione strategica che forniscano un layout concettuale per guidare la crescita e lo sviluppo dell' area, con i quali indicare, nell'ambito dei comparti, le aree ove ubicare le superfici da cedere al comune, la viabilità principale di interesse pubblico, le eventuali superfici fondiarie di pertinenza comunali ove allocare l'eccedenza della potenzialità edificatoria complessiva, al fine di acquisizioni compensative per finalità premiali".

CARTA

3.1

ART. 3

EMENDAMENTI AGGIUNTIVI AL

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA N. 499 del 2023
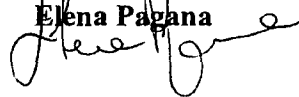
Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia

DOPO L'ART. 3 E' INSERITO IL SEGUENTE

Art. 3 BIS

Modifiche all'articolo 33 della Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19

1. Al comma 4, lett. c) dell'articolo 33 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni, le parole "**tra gli interventi previsti alla lettera b) possono annoverarsi anche**" sono soppresse;
2. dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: "**4 bis. Nei casi di cui alle lett. a), b) e c) del precedente comma, il PUG può prevedere incrementi volumetrici fino ad un massimo del 30% del volume preesistente, realizzato con regolare titolo abilitativo, a condizione che vengano perseguiti gli obiettivi di cui al precedente comma 3.**"

L'Assessore
Elena Pagana

RELAZIONE

Nell'ambito delle iniziative finalizzate al consumo di suolo tendente a zero, la modifica proposta si rende necessaria per incentivare le iniziative finalizzate alla rigenerazione urbana ed alla riqualificazione dell'ambiente degradato, e, contestualmente, per uniformare gli eventuali incrementi volumetrici che le Amministrazioni comunali possono prevedere nel PUG, come disposto dallo stesso articolo 33.

N. 41

REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

--- o --- o--- o ---

XVIII^ Legislatura

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 499

Emendamento [illegible] all'art. 4

Art.4.

Modifiche all'articolo37, della L.R. 13 agosto2020, n.19

L'ARTICOLO 4 E' SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
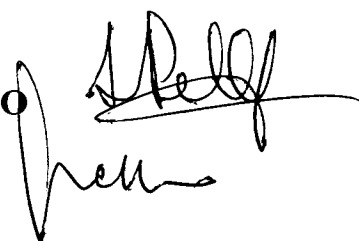
Ampliamento in verde agricolo di edifici esistenti ad uso diverso dall'abitazione

1. *Le industrie esistenti in zone destinate a "verde agricolo" e "verde agricolo agevolato", ex art.22 della L.R. n.71/78, legittimamente autorizzate, sono da considerarsi come "INDUSTRIE ESISTENTI" e pertanto non costituiscono deroga allo strumento urbanistico;*
2. *Previa autorizzazione delle Amministrazioni comunali competenti, per opifici industriali esistenti regolarmente autorizzati con titolo abilitativo, con attività produttiva consolidata alla data del 13 agosto 2020, possono essere concessi ampliamenti, strumentali all'attività produttiva esistente, nella misura massima del 20% della superficie*

coperta, da localizzare esclusivamente nelle aree di pertinenza dell'opificio industriale, nel rispetto di cui alle lettere b), c), e), f) dell'art.37 della L.R.19/2020, degli eventuali vincoli ambientali e conformi con le disposizioni sanitarie;

3. *I nuovi interventi in ampliamento sono da considerarsi estensioni edilizie del manufatto principale, e possono essere costituiti da capannoni, fabbricati per locali destinati al processo produttivo vero e proprio, uffici, spogliatoi, mense, portinerie, impianti tecnici e tutto quanto necessario ad assicurare la continuità e lo sviluppo del processo produttivo;*
4. *Qualora siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energie rinnovabili che consentano l'autonomia energetica dell'attività produttiva, l'ampliamento può essere incrementato ulteriormente nella misura del 10% della superficie coperta e sono consentiti impianti fotovoltaici da collocare anche a terra;*
5. *Realizzazione all'interno del lotto di aree destinate a parcheggio pertinenziale, la cui superficie viene quantificata per 1/10 del volume in ampliamento (art.18 L.765/68);*
6. *Altezza massima dei fabbricati in estensione al corpo principale è fissata in metri 20,00, fatta eccezione per le strutture degli impianti tecnologici, silos e quant'altro;*
7. *Per tali fattispecie le aree pubbliche (Verde Attrezzato e Parcheggio) da cedere al Comune possono essere interamente monetizzate;*
8. *Gli ampliamenti di cui al punto 2 non costituiscono varianti allo strumento urbanistico e pertanto non necessitano di autorizzazione preventiva da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente, salvo per quelle aree pertinenziali che ricadano nelle zone vincolate dal Piano Territoriale Paesaggistico;*

9. *Gli interventi di cui al comma 2 non possono riguardare edifici a carattere alberghiero, turistico- ricettivo e commerciale di qualunque dimensione;*
10. *Tali disposizioni prevalgono sulle Norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali dei Comuni siciliani.*

PELLEGRINO
GRASSO

RELAZIONE

L'emendamento proposto si rende necessario ed urgente per il mantenimento e la sostenibilità economica di tante imprese che operano in Sicilia e che, nel tempo, hanno dovuto ricorrere alla localizzazione delle loro attività produttive nelle aree extra urbane destinate a VERDE AGRICOLO e/o a VERDE AGRICOLO AGEVOLATO. Questa situazione si è creata soprattutto per la frequente assenza negli strumenti urbanistici di aree industriali di sufficiente estensione e/o per mancati finanziamenti a sostegno delle zone "D" previste, da attuare mediante prescrizioni esecutive per insediamenti produttivi ex P.I.P, ed in ultimo per il sostanziale fallimento delle Aree di Sviluppo Industriale, che avrebbero dovuto soddisfare tutte le iniziative imprenditoriali di un determinato territorio. La localizzazione di molte attività produttive al di fuori delle aree industriali è stato risolto in parte dalle normative, che hanno consentito comunque l'insediamento di aziende nel verde agricolo, per la necessità di avviare tra l'altro iniziative

produttive previste nei piani comunitari. In questo modo si sono insediate nel territorio rurale attività imprenditoriali legittimamente autorizzate che, nel tempo, hanno consolidato ed adeguato le loro strutture ed oggi hanno l'esigenza di ampliare le proprie attività nell'ambito delle aree di pertinenza, per competere a livello nazionale ed internazionale; basti pensare alle aziende agricole che operano nel ragusano o alle cantine vitivinicole nel trapanese. Gran parte di queste aziende, dall'iniziale attività di trasformazione di prodotti agricoli, si sono trasformate in vere attività industriali e rappresentano, in aree destinate ancor oggi a "Verde Agricolo", di fatto *"INDUSTRIE ESISTENTI"*, zone urbanisticamente ben individuabili e regolarmente autorizzate per iniziative produttive. Nasce pertanto l'esigenza di riconoscere a queste aziende operanti in Verde Agricolo lo status di "Industria esistente". In definitiva si rende necessario prevedere una apposita normativa, mediante un emendamento aggiuntivo al DDL 449, che tenga conto delle eventuali esigenze di sviluppo delle aziende ivi presenti, compatibili comunque ad ampliamenti nelle aree pertinenziali, se ancora potenzialmente utilizzabili. Pertanto si è predisposto di seguito l'allegato articolo di legge per l'approvazione.

4.2

REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 499

"Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia"

EMENDAMENTO MODIFICATIVO

L'art. 4 è così sostituito:

Art. 4.
Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

Al comma 1 dell'articolo 37 le parole "o trasformazione" sono sostituite dalle seguenti ",trasformazione e/o conservazione di prodotti agricoli, così come definiti dall'Allegato I del TFUE".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 sono inseriti i seguenti commi:

"2 bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti prevalgono sulle disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione degli strumenti urbanistici generali. L'eventuale previsione di ulteriori parametri urbanistici diversi da quelli di cui al comma 2 non trova applicazione per detta tipologia di interventi.
2. ter. Nelle zone E- Verde Agricolo è fatta salva l'applicazione delle disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione degli Strumenti urbanistici per tutti gli altri tipi di interventi edilizi consentiti, non riconducibili alle casistiche di cui al comma 1."

SUNSERI

La modifica apportata al comma 1 consente di dare una specifica definizione di "prodotto agricolo". Inoltre, poiché le fasi di trasformazione e conservazione possono essere svolte anche contemporaneamente, - ad esempio, nel caso delle cantine che contemporaneamente conservano il mosto mentre si trasforma in vino - è stata aggiunta la locuzione "e/o" in luogo di "o".

Inoltre, nella considerazione che trattasi di impianti o manufatti edilizi che, per la loro specifica destinazione finalizzata ad attività agricole, potrebbero non rientrare nei limiti dei parametri edilizi previsti dal piano urbanistico comunale, si propone di specificare che le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 37, inerente alle condizioni da rispettare per la realizzazione dei manufatti di cui al comma 1, prevalgono sulle disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione degli strumenti urbanistici generali, restando salva l'applicazione di eventuali ulteriori parametri ivi indicati esclusivamente per gli altri interventi edilizi non riconducibili all'art. 37 della L.R. 19/2020.

4.3

DISEGNO DI LEGGE
N° 499

ARTICOLO	EMENDAMENTO
4	

TESTO DELL'EMNDAMENTO

1.Dopo il comma 2 bis dell'art. 4 è inserito il seguente "Le industrie esistenti in zone destinate a “verde agricolo” e “verde agricolo agevolato”, ex art.22 della L.R. n.71/78, legittimamente autorizzate, sono da considerarsi come “INDUSTRIE ESISTENTI” e pertanto non costituiscono deroga allo strumento urbanistico"

[PELLEGRINO]
[GRASSO]
[ ]

4.4.

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

DISEGNO DI LEGGE
N° 499

ARTICOLO	EMENDAMENTO
4	

TESTO DELL'EMNDAMENTO

1.Dopo il comma 2 bis dell'art. 4 è inserito il seguente comma "Previa autorizzazione delle Amministrazioni comunali competenti, per opifici industriali esistenti regolarmente autorizzati con titolo abilitativo, con attività produttiva consolidata alla data del 13 agosto 2020, possono essere concessi ampliamenti, strumentali all'attività produttiva esistente, nella misura massima del 20% della superficie coperta, da localizzare esclusivamente nelle aree di pertinenza dell'opificio industriale, nel rispetto di cui alle lettere b), c), e), f) dell'art.37 della L.R.19/2020, degli eventuali vincoli ambientali e conformi con le disposizioni sanitari"

[PELLEGRINO]
[GRASSO]

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

DISEGNO DI LEGGE
N° 499

ARTICOLO
4

EMENDAMENTO

TESTO DELL'EMNDAMENTO

1.Dopo il comma 2 bis dell'art. 4 è inserito il seguente comma "I nuovi interventi in ampliamento sono da considerarsi estensioni edilizie del manufatto principale, e possono essere costituiti da capannoni, fabbricati per locali destinati al processo produttivo vero e proprio, uffici, spogliatoi, mense, portinerie, impianti tecnici e tutto quanto necessario ad assicurare la continuità e lo sviluppo del processo produttivo; "

[PELLEGRINO]
[GRASSO]
[ ]

DISEGNO DI LEGGE
N° 499

ARTICOLO	EMENDAMENTO
4	

TESTO DELL'EMNDAMENTO

1.Dopo il comma 2 bis dell'art. 4 è inserito il seguente comma "Qualora siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energie rinnovabili che consentano l'autonomia energetica dell'attività produttiva, l'ampliamento può essere incrementato ulteriormente nella misura del 10% della superficie coperta e sono consentiti impianti fotovoltaici da collocare anche a terra "

[PELLEGRINO]
[GRASSO]
[ ]

4.7.

DISEGNO DI LEGGE
N° 499

ARTICOLO	EMENDAMENTO
4	

TESTO DELL'EMNDAMENTO

Dopo il comma 2 bis dell'art. 4 è inserito il seguente comma "E' possibile la realizzazione all'interno del lotto di aree destinate a parcheggio pertinenziale, la cui superficie viene quantificata per 1/10 del volume in ampliamento (art.18 L.765/68) "

[PELLEGRINO]
[GRASSO]

4.8.

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

DISEGNO DI LEGGE
N° 499

ARTICOLO	EMENDAMENTO
4	

TESTO DELL'EMNDAMENTO

Dopo il comma 2 bis dell'art. 4 è inserito il seguente comma "L'altezza massima dei fabbricati in estensione al corpo principale è fissata in metri 20,00, fatta eccezione per le strutture degli impianti tecnologici e silos"

PELLEGRINO
GRASSO

4.9.

DISEGNO DI LEGGE
N° 499

ARTICOLO	EMENDAMENTO
4	

TESTO DELL'EMNDAMENTO

Dopo il comma 2 bis dell'art. 4 è inserito il seguente comma " Il Verde attrezzato e i Parcheggi da cedere al comune è possibile l'intera monetizzazione"

PELLEGRINO
GRASSO

4.10.

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

DISEGNO DI LEGGE
N° 499

ARTICOLO	EMENDAMENTO
4	

TESTO DELL'EMNDAMENTO

1.Dopo il comma 2 bis dell'art. 4 è inserito il seguente comma "Previa autorizzazione delle Amministrazioni comunali competenti, per opifici industriali esistenti regolarmente autorizzati con titolo abilitativo, con attività produttiva consolidata alla data del 13 agosto 2020, possono essere concessi ampliamenti, strumentali all'attività produttiva esistente, nella misura massima del 20% della superficie coperta, da localizzare esclusivamente nelle aree di pertinenza dell'opificio industriale, nel rispetto di cui alle lettere b), c), e), f) dell'art.37 della L.R.19/2020, degli eventuali vincoli ambientali e conformi con le disposizioni sanitari. I citati ampliamenti non costituiscono varianti allo strumento urbanistico e pertanto non necessitano di autorizzazione preventiva da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente, salvo per quelle aree pertinenziali che ricadano nelle zone vincolate dal Piano Territoriale Paesaggistico. Detti ampliamenti non possono riguardare edifici a carattere alberghiero, turistico-ricettivo e commerciale di qualunque dimensione"

[PELLEGRINO]
[GRASSO]
[ ]

5.1.

N. ________

REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

--- o --- o--- o ---

XVIII Legislatura

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 499

Emendamento **Modificativo** **dell'art. 5**

All'articolo 5, nel comma "1 bis", prima della parola "professionalità" è aggiunta la parola "comprovata".

GRASSO

7.1.

REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE

SICILIANA

XVIII LEGISLATURA

-------------°------------

DISEGNO DI LEGGE N. 499

Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia

EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

Art. 7 Modifiche all'articolo 53 della legge regionale 13 agosto 2020, nr. 19

L'art. 7 è soppresso

ON. CAMBIANO

*****

RELAZIONE

L'Art. 7 del DL propone di modificare l'articolo 53 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 , prevedendo di inserire dopo il comma 1, il seguente: "1 bis. I comuni che non hanno provveduto ad adottare il Piano Regolatore Generale alla data del 30 giugno 2023, sono tenuti ad avviare le procedure per la redazione del piano urbanistico generale (PUG).". 2. Dopo il comma 3 è inserito il seguente: "4. Nelle more dell'adozione del PTR le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali e i Comuni, singoli o associati, possono procedere all'approvazione dei rispettivi piani urbanistico - territoriali.".

Si ritiene che la regione abbia il dovere di redigere al più presto il PTR, strumento che deve fornire indicazioni di pianificazione regionale, che servono da orientamento per le scelte dei PUG e di cui il PUG deve tenere conto. Consentire la redazione di PUG, in assenza del PTR, significherebbe generare pianificazioni locali scoordinate rispetto al contesto pianificatorio regionale e potenzialmente destinate a determinare contrasti, conflitti o distorsioni con il futuro PTR. Consentire di redigere i PUG senza i PTR, contrasterebbe con i principi generali di cui all'art. 3 della medesima legge, che prevedono il governo del

territorio mediante una pluralità di piani, tra loro coordinati e differenziati e che nel loro insieme compongono lo scenario della pianificazione dell'intero territorio e delle strategie e dinamiche dei sistemi abitativi, produttivi, ambientali, paesaggistici e culturali che lo compongono. L'art. 4 sempre della l.r. 19/20, prevede che i comuni fra l'altro, danno attuazione nei propri strumenti , ai contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale sovraordinati, anche l'art. 17 comma 1 prevede che le città metropolitane i comuni e i liberi consorzi, rediggano i propri piani in coerenza con il PTR. L'art. 19 infine, definisce il PTR, lo strumento con cui la Regione realizza, orienta, indirizza e coordina la programmazione delle risorse e la pianificazione strategica, di coordinamento territoriale, e urbanistica delle città metropolitane, dei liberi consorzi e dei comuni. Non si comprende quindi, in tale prospettiva di sussidiarietà e di organizzazione strutturata dell'intera legge Regionale 19/20, come possa ritenersi possibile che i comuni provvedano alla redazione dei loro piani in assenza di PTR.

Si propone, pertanto, di sopprimere l'art. 7

7.2.

Assemblea regionale siciliana

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 499

Emendamento (sostitutivo) art. 7

Il comma 1-bis dell'art. 7 del ddl è così sostituito:

"1 bis. I Comuni che non hanno provveduto ad adottare il Piano Regolatore Generale alla data del 30 giugno 2023, sono tenuti ad avviare le procedure per la redazione del piano urbanistico generale (PUG). I Comuni che hanno già approvato lo schema di massima del piano regolatore sono tenuti ad ultimare l'iter di approvazione dello strumento urbanistico entro il 31 marzo 2024.".

ON. VARRICA
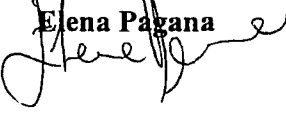
(1) Aggiuntivo – Modificativo – Sostitutivo – Soppressivo.
(2) Se presentato durante il corso della seduta nella quale si discute il disegno di legge l'emendamento deve essere sottoscritto da almeno quattro deputati o da un Presidente di Gruppo parlamentare.

7.3.

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO AL

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA N. 499 del 2023

Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia

Art.

Modifiche all'articolo 7 del DDL n. 499 del 2023

Al comma 1 le parole "**30 giugno 2023**" sono sostituite dalle parole "**31 dicembre 2023**".

L'Assessore
Elena Pagana

RELAZIONE

La modifica proposta è finalizzata a garantire un lasso di tempo adeguato dall'entrata in vigore della presente disposizione per la conclusione delle procedure di adozione dei P.R.G. depositati ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii. già attivate.

7.4.

Assemblea regionale siciliana

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 499

Emendamento (sostitutivo) art. 7

Al comma 1 bis dell'articolo 7 le parole "30 giugno 2023", sono sostituite dalle seguenti: "15 marzo 2024".

On. Dipasquale

(1) Aggiuntivo – Modificativo – Sostitutivo – Soppressivo.
(2) Se presentato durante il corso della seduta nella quale si discute il disegno di legge l'emendamento deve essere sottoscritto da almeno quattro deputati o da un Presidente di Gruppo parlamentare.

7.5.

ARS

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE
N°499

ARTICOLO
7

EMENDAMENTO
Sostitutivo

TESTO DELL'EMENDAMENTO

Al comma 1 bis dell'art.7 del D.D.L. n.499 sostituire le parole "30 giugno 2023", con le parole "30 giugno 2024".

On. Giuseppe Lombardo

RELAZIONE ALL'EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

COMMA 1 BIS, ART.7 – DDL N.499

La modifica al comma 1 bis dell'art. 7 del D.D.L. n. 499, si rende necessaria poiché molti Comuni delle Regione Siciliana hanno già provveduto ad elaborare tutti gli studi propedeutici complementari al PRG Generale, quali ad esempio studi geologici, studi agricolo-forestale, piano commerciale ecc.., utilizzando risorse cospicue.

Tale motivo ci spinge a far slittare di 1 anno l'applicazione dell'art.53 della L.R. n.19/2020, così come modificato dal comma 1 bis dell'art.78 del DDL n.499, per consentire ai Comuni di completare l'iter di approvazione del Piano Regolatore così come configurato dalla L.R. 71/78 e s.m.i..

Va evidenziato, altresì, che sono stati conferiti incarichi esterni per la redazione dei PRG che andrebbero revocati e/o rimodulati sulla base della nuova normativa causando un enorme dispendio di risorse, senza trascurare la possibilità di innescare contenziosi con i professionisti.

Laddove tale possibilità venisse meno, soprattutto nei piccoli comuni, sarebbe complesso reperire ulteriori risorse per riavviare dall'inizio l'iter amministrativo che risulta totalmente differente nell'impostazione, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente fino alla data odierna.

Una specificazione a parte merita il "caso Messina" che con la reintroduzione, quale opera strategica del Ponte sullo Stretto, ridefinisce totalmente gli scenari di sviluppo urbanistico dell'intero territorio comunale.

A tutt'oggi nonostante il Comune di Messina, si sia attivato nel richiedere i Piani particellari di esproprio da poter inserire all'interno della pianificazione urbanistica della città ed il progetto definitivo, non esiste documentazione ufficiale che consenta di poter proseguire l'iter che di fatto ha già pronto lo schema di massima da sottoporre al Consiglio Comunale.

È ridondante e superfluo ribadire che non ha alcun senso avviare una procedura di approvazione da parte del Consiglio Comunale dello schema di massima, senza tener conto dell'inserimento di una grande infrastruttura che ha un impatto significativo nella pianificazione della città di Messina.

7.6.

N. ________

REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

--- o --- o--- o ---

XVIII Legislatura

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 499

Emendamento **Modificativo** **dell'art. 7**

All'art. 7 la data del 30 giugno 2023 presente nel comma "1 bis", è sostituita con quella del 31 dicembre 2024.

GRASSO

8.1.

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 499
Emendamento Modificativo

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

1. *Al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 16/2016 dopo le parole 5, con esclusione della lettera h) del comma 3, è aggiunta la parola "6"*
2. *L'art. 3 della L.R. 16/2016 è abrogato.*

CIMINNISI

VARRICA

MARANO

RELAZIONE:

L'art. 8 del D.D.L. 499 mira a riallineare la legislazione nazionale con quella regionale, in ossequio a quanto disposto dal T.U. Edilizia (DPR 380/2001) e successivi interventi normativi di modifica.

Nello specifico il Decreto Legge 9 Agosto 2022, n.115, cd "Aiuti bis" ha apportato modifiche all'art. 6 del T.U. circa l'edilizia libera, con speciale riferimento agli interventi di realizzazione ed installazione di vetrate panoramiche non configuranti variazione di volumi o superfici.
Quanto disposto è condivisibile nel merito ma espone la Regione, nel metodo, a ciclici problemi di recepimento ed allineamento alla legislazione nazionale.
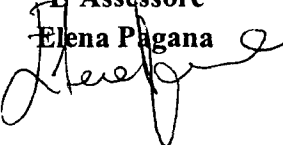
Si propone, pertanto, con il primo comma del presente emendamento di aggiungere l'art. 6 (che riguarda le attività di edilizia libera ed asseverata mediante comunicazione) al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 16/2016, che disciplina il recepimento dinamico della normativa statale, così rendendo la normativa regionale costantemente allineata a quella nazionale.

Per gli effetti di quanto descritto, al secondo comma si propone, altresì, di abrogare interamente l'art. 3 della L.R. 16/2016 (Recepimento con modifiche dell'articolo 6 'Attività edilizia libera del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) per la sua natura statica, non più necessaria, atteso il richiamo dinamico proposto al primo comma dell'emendamento.

8.2.

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO AL

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA N. 499 del 2023

Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia

Art.

Modifiche all'articolo 8 del DDL n. 499 del 2023

Al comma 1 dell'articolo **all'articolo 8 del DDL n. 499 del 2023** dopo la lettera ag) sono inserite le seguenti parole: **"ah) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato".**

L'Assessore
Elena Pagana

RELAZIONE

Con l'articolo 6 del Decreto legge 14 aprile 2023, n. 39 "Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche." sono state apportate modifiche all'articolo 6 rubricato "Attività edilizia libera" del testo unico sull'edilizia (D.P.R. 380/2001), che la Regione ha recepito con modifiche, con legge regionale 10 agosto 2016, n.16.
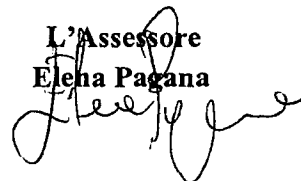
Al fine di poter applicare in Sicilia quanto disposto dallo Stato con il suddetto Decreto legge 14 aprile 2023, n. 39, occorre un provvedimento legislativo.

Si propone, pertanto, di inserire, al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2016, n.16 e successive modificazioni, la medesima dicitura dell'articolo 6, del Decreto legge 14 aprile 2023, n. 39 e, precisamente, "*le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato*".

9.1.

EMENDAMENTO SOSTITUTIVO AL

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA N. 499 del 2023

Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia

Art.

Modifica all'articolo 9 del DDL n. 499 del 2023

1. Il comma 1 dell'art.9 del DDL n. 499 è sostituito come di seguito: "Alla fine dell'articolo 5, comma 1, lettera c, della legge regionale 10 agosto 2016, n.16, sono inserite le seguenti parole." **e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria."**

L'Assessore
Elena Pagana

RELAZIONE

La modifica proposta si rende necessaria al fine del recepimento, nella Regione siciliana, di quanto previsto dall'articolo 10 del Decreto Presidenziale 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., recentemente modificato con DL n.50/2022 cd "Decreto Aiuti" convertito in legge 15 luglio 2022, n.91.

9.2.

REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE

SICILIANA

XVIII LEGISLATURA

-------------o------------

DISEGNO DI LEGGE N. 499

Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia

EMENDAMENTO MODIFICATIVO

Art. 9. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

Il testo dell'art 10 comma 1, lettera c della Legge Regionale 10 Agosto 2016 nr. 16, riportata in seno all'art. 9, dopo le parole "ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, nr. 42" è così modificato : "*e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate* ***ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42****, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria. ".*

**** ON. CAMBIANO

RELAZIONE

L'Art. 9. Prevede modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 introducendo alla fine dell'articolo 5, comma l, lettera c, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, le seguenti parole." e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.".

La formulazione introdotta, sarebbe giustificata, secondo quanto riportato nella relazione che accompagna il DL, con l'esigenza di adeguarla alla formulazione del DPR 380/01 vigente.

Si fa osservare che la vigente formulazione dell'art. 10 comma 1 lettera c) del DPR 380/01, a seguito delle modifiche apportate con l'*art. 14, comma 1-ter, lett. b), D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*, , non è quella riportata nel testo del DL e nella relazione, bensì la seguente:
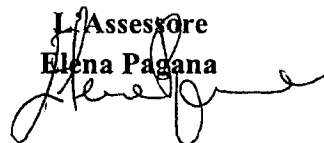
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi degli *articoli 136*, comma 1, lettere c) e d), e *142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.

L'art. 9, andrebbe pertanto emendato come sopra indicato.

9-3.

EMENDAMENTO SOSTITUTIVO AL

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA N. 499 del 2023

Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia

Art.

Modifiche all'articolo 9 del DDL n. 499 del 2023

1. Dopo il comma 1 dell'art.9 del DDL n. 499 è aggiunto il seguente comma 2 "All'articolo 5, comma 1, lettera d), punto 1), della legge regionale 10 agosto 2016,n.16 e successive modificazioni, dopo la parola **"data"** le parole " **del 30 giugno 2023,"** sono sostituite dalle seguenti **" di entrata in vigore della presente legge,".**

L'Assessore
Elena Pagana

RELAZIONE

In merito al recupero volumetrico ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori, degli interrati e dei seminterrati e degli ammezzati, la legislazione regionale ha più volte modificato i limiti temporali inerenti alla data di esistenza degli stessi. La legge regionale 6 agosto 2021, n. 23 che ha sostituito interamente l'articolo 5 originario della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, al comma 1 lettera d), punto 1) riportava la seguente dicitura: "esistenti e regolarmente realizzati" senza alcun riferimento alla data di esistenza delle opere edilizie da recuperare ai fini abitativi. Con la legge regionale 18 marzo 2022, n.2, a seguito dell'impugnativa da parte della Presidenza del Consiglio del sopra citata articolo, il legislatore regionale aveva inserito la dicitura "alla data di entrata in vigore della presente legge".
In merito a tale punto 1) impugnato dalla Presidenza del Consiglio, sia nella versione di cui alla citata legge regionale n.23/2021 che in quella di cui alla legge regionale 2/2022, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 90 del 09/05/2023, non ha dichiarato fondate le questioni di legittimità costituzionale, poiché traguardate comunque alla data di entrata in vigore della legge regionale n.16/2016.
Tuttavia, con la legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, articolo 13, comma 58, il legislatore regionale ha ulteriormente modificato la suddetta dicitura, inserendo dopo la parola esistenti le parole " alla data del 30 giugno 2023 ". Tale disposizione è ad oggi vigente.
Pertanto, in analogia alle osservazioni evidenziate dalla Corte Costituzionale che pone come riferimento la data di entrata in vigore della legge regionale n.16/2016, si propone di inserire nuovamente l'originaria dicitura cui fare riferimento per il recupero volumetrico di edifici esistenti. Considerato, inoltre, che al punto 4) dello stesso comma 1, sempre in merito al recupero abitativo delle pertinenze, l'articolo 13, comma 32 della legge regionale 25 maggio 2022, n.13 che ha depennato l'inciso "alla data di entrata in vigore della presente legge" è stato impugnato con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 48/2022, ad oggi pendente.

10.1

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 499
Emendamento Soppressivo

L'art.10 è soppresso.

CIMINNISI

VARRICA

MARANO

RELAZIONE:

L'art. 10 del D.D.L. 499 mira a supplire gli atavici ritardi delle concessioni o autorizzazioni in sanatoria per le opere ricadenti nell'ambito delle riserve naturali attribuendo agli Enti Gestori (Enti, Associazioni private o Università) la competenza nel rilascio delle suddette concessioni o autorizzazioni.
Pur muovendo da una *ratio* condivisibile, gli Enti Gestori non possiedono nella gran parte dei casi all'interno del proprio organico le risorse umane con le competenze richieste per rilasciare un parere o un nulla osta per i permessi in sanatoria, in qualsiasi modo denominati, che richiedono un elevato tasso di tecnicismo, posseduto solo da tecnici e professionisti esperti (architetti, avvocati, ingegneri).
Ciò potrebbe comportare, contravvenendo dunque ai principi che ispirano la riforma, un ritardo nelle concessioni e/o autorizzazioni in sanatoria e non già un risparmio di tempo.
Per questi motivi si ritiene che l'articolo 10, così come concepito, debba essere soppresso ed eventualmente riproposto tenendo conto delle suddette carenze e doglianze.

A-1.

REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVIII LEGISLATURA

-------------- o -------------

EMENDAMENTO AL DDL 499

All'art. 1 della l.r. 13 agosto 2020, n. 19, la parola "impedire" è sostituita con "contenere".

CARTA

A.2.

REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVIII LEGISLATURA

-------------- o -------------

EMENDAMENTO AL DDL 499

All'art. 2 della l.r. 13 agosto 2020, n. 19, alla fine del periodo ~~del punto~~ e) aggiungere, "dopo aver colmato l'eventuale deficit urbanistico e fermo restando il principio democratico dell'autodeterminazione degli enti locali che devono tendere a valorizzare il proprio territorio per renderlo sempre più sostenibile sia per quanto riguarda le prescrizioni dei piani paesaggistici e dei vari vincoli idrogeologici e sismici sia per le dinamiche economiche che ogni territorio può sviluppare".

CARTA

A.3.

REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVIII LEGISLATURA

-------------- ° -------------

EMENDAMENTO AL DDL 499

All'art. 3 della l.r. 13 agosto 2020, n. 19, al comma 1 lett. b) dopo la parola "sostenibilità" le parole "e consumo di suolo tendente a zero" sono sostituite con le parole "e controllo del consumo del suolo".

CARTA

A.4.

REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVIII LEGISLATURA

-------------- ° -------------

EMENDAMENTO AL DDL 499

Al titolo dell'art. 5 della l.r. 13 agosto 2020, n. 19, dopo la parola "sostenibilità" le parole "e riduzione di consumo di suolo" sono sostituite con le parole "e controllo del consumo del suolo".

CARTA

A.S.

REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVIII LEGISLATURA

-------------- o -------------

EMENDAMENTO AL DDL 499

Al comma 1 dell'art. 5 della l.r. 13 agosto 2020, n. 19, dopo le parole " riuso e la rigenerazione urbana" sono inserite le parole ", dopo aver colmato l'eventuale deficit urbanistico e fermo restando il principio democratico dell'autodeterminazione degli enti locali che devono tendere a valorizzare il proprio territorio per renderlo sempre più sostenibile sia per quanto riguarda le prescrizioni dei piani paesaggistici e dei vari vincoli idrogeologici e sismici sia per le dinamiche economiche che ogni territorio può sviluppare".

CARTA

A. 6.

REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVIII LEGISLATURA

-------------- ° -------------

EMENDAMENTO AL DDL 499

Al comma 2 dell'art. 5 della l.r. 13 agosto 2020, n. 19, dopo la parola "internazionali" sono inserite le parole ", prevedendo opportune aree "risorsa" dove allocare i diritti edificatori dei proprietari delle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, idrologici e sismici che, per la loro tutela e valorizzazione, devono diventare opportunità turistico ambientali."

CARTA

A.7.

REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVIII LEGISLATURA

-------------- o -------------

EMENDAMENTO AL DDL 499

Al comma 4 dell'art. 5 della l.r. 13 agosto 2020, n. 19 aggiungere al termine del periodo ", fatto salvo quanto sopra detto sull'autonomia locale, sulla verifica del deficit urbanistico, e la sostenibilità dei vincoli paesaggistici, idrogeologici e sismici".

CARTA

A. 8.

REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVIII LEGISLATURA

-------------- o -------------

EMENDAMENTO AL DDL 499

All'art. 9 co 1 della l.r. 13 agosto 2020, n. 19, al termine del periodo aggiungere ", in modo da ridurre i provvedimenti di espropriazione nell'ambito della pianificazione urbanistica."

CARTA

A. 9.

REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVIII LEGISLATURA

-------------- ° -------------

EMENDAMENTO AL DDL 499

All'art.25 co 2 della l.r. 13 agosto 2020, n. 19, dopo le parole "a tempo indeterminato" introdurre le parole "in quanto perequato.".

CARTA

A.10

REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVIII LEGISLATURA

-------------- o -------------

EMENDAMENTO AL DDL 499

All'art.25 co 3 della l.r. 13 agosto 2020, n. 19, al punto a) dopo le parole "degli stessi", introdurre la parola "anche".

CARTA

A. 11.

REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVIII LEGISLATURA

-------------- ° -------------

EMENDAMENTO AL DDL 499

All'art.25 co 3 della l.r. 13 agosto 2020, n. 19, lettera r) dopo la parola commerciale introdurre "e di tipo turistico anche"

CARTA

A . 12.

REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVIII LEGISLATURA

-------------- ° -------------

EMENDAMENTO AL DDL 499

All'art.25 co 4 della l.r. 13 agosto 2020, n. 19, lettera c) sostituire la parola "duplice" con "triplice" e aggiungere a seguire: "rendere sostenibili i vincoli ambientali, idrogeologici e sismici".

CARTA

A. 13.

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

EMENDAMENTO al Disegno di legge n. 499

Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia.

Emendamento aggiuntivo

TESTO DELL'EMENDAMENTO
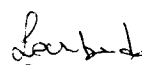
È aggiunto il seguente articolo:

Art.
Modifiche all'articolo 46 bis della legge regionale 13 agosto 2020 n. 19 "Disposizioni di tutela particolare"

Al comma 1 dell'articolo 46 bis della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, sono apportate le seguenti modifiche: dopo la lettera b) viene aggiunta la lettera c) con le seguenti parole "beni trasferiti, per finalità istituzionali o sociali, dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), al patrimonio indisponibile di Comuni, Liberi Consorzi, Città Metropolitane e Regione che abbiano dichiarato l'esistenza di prevalenti interessi pubblici ostativi alla loro demolizione".

FIRME

Lombardo
Vasta

Relazione:
Come è noto l'art. 15, comma 1, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 dispone, tra le altre cose, che, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia a meno che non si tratti di impianti destinati alla diretta fruizione del mare o si tratti di ristrutturazione di edifici esistenti senza alterazioni di volumi.

Per il tramite della proposta emendativa succitata si intende evitare la demolizione di tutti quei beni non ricadenti nelle aree A e B e realizzati in assenza di titolo abilitativo che, pur trovandosi entro i 150 metri dalla battigia, facciano parte del patrimonio indisponibile degli enti locali a seguito del trasferimento, per finalità istituzionali o sociali, da parte dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).

La predetta disciplina si applicherebbe solo ed esclusivamente nei confronti di quei beni per i quali l'ente locale preposto abbia dichiarato l'esistenza di prevalenti interessi pubblici ostativi alla loro demolizione, nel rispetto dei principi già insiti nella legislazione vigente.

A.14.

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

EMENDAMENTO al Disegno di legge n. 499

Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia.

Emendamento aggiuntivo
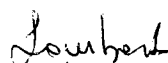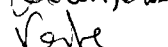
TESTO DELL'EMENDAMENTO

È aggiunto il seguente articolo:

Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16/2016 è aggiunta la seguente lettera:

"na) esclusivamente per le attività di ristorazione, la chiusura con pannelli scorrevoli trasparenti su binari di balconi, porticati e verande di edifici esistenti su prospetti non prospicienti strade e piazze pubbliche, per una superficie massima di chiusura non superiore al 30 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare e comunque non superiore a mq. 75."

FIRME

Lombardo Lombardo
Vasta Vasta

Relazione:
La presente proposta emendativa mira ad incentivare l'incremento di posti a sedere nei periodi invernali nelle attività di ristorazione così da favorire il mantenimento dell'occupazione nei periodi di bassa stagione

A.15.

REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVIII LEGISLATURA

-------------- ° -------------

Disegno di legge n. 499

"Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia"

Emendamento modificativo dell'articolo 9

All'articolo 9, aggiungere il seguente comma:

Al comma 3 dell'articolo 3 della L.r n 16/2016, aggiungere: "la comunicazione inizio lavori asseverata riguardante opere interne senza aumento di cubatura può essere effettuata anche per gli immobili per i quali sono già stati avviati i procedimenti di condono edilizio secondo la normativa vigente.

CARONIA

A.16.

EMENDAMENTO ALL'ART. 9 del DDL 499 del 10/05/2023

All'art. 9 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis) All'articolo 5, comma 1 , della L.R. 10 agosto 2016 n.16, dopo la lettera C è aggiunta la seguente C- bis:

Gli interventi edilizi finalizzati all'aumento di cubatura sono consentiti nei fabbricati in possesso di certificazione di agibilità alla data di entrata in vigore della presente legge non oltre il 30% del volume già realizzato. Tali interventi sono consentiti esclusivamente nelle zone territoriali omogenee individuati nei vigenti strumenti urbanistici in zona di espansione e in zona agricola e in (zona C e zona E).

Negli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. tale intervento è consentito previa acquisizione dei nulla osta o pareri di competenza.

Le seguenti opere comportano il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo commisurato al costo di costruzione.

INTRAVAIA

A.17.

EMENDAMENTI AGGIUNTIVI AL

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA N. 499 del 2023

Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia

Art.

Modifiche ~~all'articolo 10~~ dell'articolo 10 della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. Il comma 6, lett. a) dell'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2016, n.16 e successive modificazioni, è sostituito come di seguito: "**a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c)**".

L'Assessore
Elena Pagana

RELAZIONE

La modifica proposta si rende necessaria al fine del recepimento, nella Regione siciliana, di quanto previsto dall'articolo 23 del Decreto Presidenziale 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., nonchè in coerenza con l'articolo 3, comma 1, lett.d) del Decreto Presidenziale 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. recentemente modificato con DL n.50/2022 cd "Decreto Aiuti" convertito in legge 15 luglio 2022, n.91.

A-13.

REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 499

"Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia"

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

È aggiunto il seguente articolo:

"Modifiche all'Art. 12 della Legge Regionale n. 16/16 ss.mm.ii.

1. Al comma 1 dell'art.12 della Legge Regionale n. 16/16 ss.mm.ii. è aggiunta la seguente lettera:
"*g) un aumento della superficie coperta superiore al 5% per gli insediamenti produttivi in verde agricolo di cui all'art.37 della L.R. 19/20. È fatto salvo il rispetto del rapporto di copertura massimo pari ad 1/10 della superficie del lotto".*

2. Al comma 4 dell'art. 12 della Legge Regionale 16/16 ss.mm.ii. le parole "*si applicano ai volumi principali e non ai corpi accessori e volumi tecnici che non sono valutati ai fini del calcolo delle cubature.*" sono sostituite con le seguenti: *"si applicano ai volumi principali e non ai corpi accessori, serbatoi, impianti, volumi tecnici e macchinari o manufatti inerenti l'art.37 della L.R.19/20, i cui volumi geometrici non concorrono al calcolo delle cubature intese come indice di fabbricabilità.*"

3. Al comma 6 dell'art.12 della Legge Regionale n.16/16 ss.mm.ii. dopo le parole "*...per il quale è stato rilasciato il titolo edilizio.*" sono aggiunte le seguenti parole: "*Nel caso di titoli abilitativi inerenti l'art.37 della L.R. 19/20 ss.mm.ii., il riferimento a dimensioni e consistenza minori è relativo esclusivamente ai parametri urbanistici elencati nel citato art.37.*"

SUNSERI

Relazione

La modifica proposta si rende necessaria per consentire di adottare i giusti strumenti di confronto per la diversa tipologia di costruzioni/manufatti, anche in considerazione del mancato riferimento alle casistiche di cui all'art.37 delle L.R. 19/20 all'interno delle prescrizioni dell'art.12 L.R. 16/16. Al comma 1 viene specificata una limitazione di essenzialità per le variazioni relative agli interventi produttivi in verde agricolo, poiché all'art.12 non viene espressamente indicata una casistica di variazione essenziale direttamente riferibile ad essi. Al comma 2, poiché detto art.37 prevede dei parametri diversi da quelli normalmente adottati per altre tipologie di edifici (es. "cubatura", inteso come indice di fabbricabilità, concetto diverso dal "volume geometrico", che invece è proprio dei serbatoi, volumi tecnici, corpi accessori, che non concorrono notoriamente al calcolo delle cubature), è stata chiarita meglio la norma al fine di distinguere la cubatura dal volume geometrico. Al comma terzo è stato infine indicato il corretto riferimento dimensionale per le variazioni essenziali per gli insediamenti produttivi.

A-19

REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVI LEGISLATURA

-------------- o -------------

DISEGNO DI LEGGE N. 499

Emendamento sostitutivo

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente articolo:

9bis
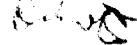
"Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16"

1.. All'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 - Recepimento con modifiche dell'articolo 36 "Accertamento di conformità" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 al comma 1, le parole: "*se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.*" sono sostituite dalle parole: "*se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.*"

2. Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1bis. Fatti salvi gli effetti penali dell'illecito, il permesso e la SCIA in sanatoria possono essere altresì ottenuti, ai soli fini amministrativi, qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.

ASSENZA

RELAZIONE

La disposizione di cui al comma uno ci viene implicitamente richiesta dalla Corte Costituzionale a seguito di sentenza, la 232/2017, nella quale aveva dichiarato illegittimo l'articolo 14 comma 1 della L.R. 16/2016 per la parte in cui non prevedeva la doppia conformità urbanistica, che con la disposizione viene introdotta, con il secondo comma si introduce la possibilità, così come già prevista in Emilia Romagna regione a statuto ordinario, e non impugnata dalla Corte, di consentire, ai soli fini amministrativi e qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda, il permesso e la SCIA in sanatoria.

REPUBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVIII LEGISLATURA

A. 20.

-------------- ° -------------

EMENDAMENTO AL DDL 499

È aggiunto il seguente articolo:

"Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16"

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 10 agosto 2016, n.16, le parole "in presenza delle opere di urbanizzazione primaria (almeno rete idrica, viaria e fognante) ed il richiedente si impegni a realizzare a proprie spese le altre reti mancanti, quali elettrica, del gas, della pubblica illuminazione e telefonica nonché i parcheggi ed il verde primario nella misura stabilita dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e" sono sostituite con le seguenti "qualora l'ambito del rilasciando permesso sia già sufficientemente urbanizzato e".

2. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 10 agosto 2016, n.16, le parole "qualora la redazione di un piano di lottizzazione non risulti utile per le ridotte dimensioni delle aree per urbanizzazione secondaria ovvero delle superfici da cedere in caso di lottizzazione", sono sostituite con le seguenti: "la redazione di un piano di lottizzazione o attuativo non risulti utile per le ridotte dimensioni delle aree per urbanizzazione secondaria ovvero delle superfici da cedere per le opere di urbanizzazione primaria, nonché qualora le residue ed effettive esigenze di urbanizzazione dell'ambito possano essere soddisfatte con modalità semplificate, ovvero qualora le aree da destinare a standard urbanistici non siano reperibili o lo siano solo parzialmente nel rispetto della vigente normativa, ovvero non siano funzionali ad un'effettiva utilizzazione pubblica".

3. All'articolo 20 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, dopo il comma 1, è inserito i seguente comma 1 bis:

"1 bis. L'ambito del rilasciando permesso si considera sufficientemente urbanizzato, ai sensi del primo comma, qualora siano presenti, almeno, le opere di urbanizzazione primaria relative alla rete idrica, viaria, fognante ed elettrica.

CARTA

A.21.

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 499
Emendamento Modificativo

Al D.D.L. N. 499 è aggiunto il seguente articolo:

1. *La Regione, al fine di promuovere la progettazione di qualità nonchè di valorizzare le capacità tecniche e intellettuali di giovani laureati in fase di completamento della loro formazione presso le facoltà e i dipartimenti universitari nel campo dell'architettura, istituisce borse di studio regionali per la qualità architettonica, del design urbano e della progettazione paesaggistica.*
2. *Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate ai giovani laureati delle Università con sede in Sicilia che presentano, in accordo con i propri dipartimenti, programmi di ricerca e progettazione ritenuti di elevato interesse per la qualificazione e lo sviluppo del territorio regionale.*
3. *La Regione favorisce intese con le Università al fine di concordare un programma di ricerca per l'assegnazione delle borse di studio di cui al presente articolo.*
4. *Per la selezione dei progetti è istituita, presso il Dipartimento Regionale Urbanistica (DRU), la Commissione per la progettazione di qualità la cui composizione e modalità operative sono stabilite con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente entro 90 giorni dalla presente legge.*

CIMINNISI

VARRICA

MARANO

RELAZIONE:

Il presente emendamento, avente ad oggetto la promozione della cultura architettonica ed urbanistica, si pone l'obiettivo di richiamare l'attenzione dei cittadini, delle istituzioni e dei professionisti sul tema della qualità dell'architettura, dell'urbanistica, degli spazi urbani, del territorio e del raggiungimento di più elevati standard di progettazione e realizzazione delle opere pubbliche e private, in grado di contribuire alla salvaguardia del paesaggio e al miglioramento della qualità della vita della collettività.
Appare opportuno intensificare l'impegno nella promozione dell'architettura e della progettazione urbanistica, incoraggiando una maggiore sensibilizzazione e formazione dei committenti e dei cittadini alla cultura architettonica, urbana e paesaggistica, sostenendo la qualità architettonica attraverso politiche esemplari nel settore della costruzione pubblica.
Ciò può essere perseguito efficacemente mediante l'istituzione di borse di studio regionali per programmi di ricerca e progettazione ritenuti di elevato interesse per la qualificazione e lo sviluppo del territorio regionale, che favoriscano l'implemento di un modello virtuoso di cooperazione tra la Regione e le Università riguardante la qualità architettonica e paesaggistica.
Una creazione architettonica di qualità rappresenta, come dimostrato da innumerevoli esempi europei contemporanei, un fattore di dinamismo economico e di attrattiva turistica delle città, efficace volano di sviluppo territoriale.
L'architettura è un elemento fondamentale della storia, della cultura e del quadro di vita della nostra regione e, rappresentando una delle forme di espressione artistica essenziale nella vita quotidiana dei cittadini, e il coinvolgimento dei giovani universitari, in tal senso, non può che alimentare efficacemente il patrimonio del domani.

A.22.

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 499
Emendamento Aggiuntivo

Al D.D.L. 499 è aggiunto il seguente articolo:

"Il fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione, di cui all'art. 71 della legge regionale 15 Aprile 2021, n. 9, è aumentato di 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle risorse disponibili del bilancio regionale"

CIMINNISI

VARRICA

MARANO

RELAZIONE:

Il fondo di rotazione per le spese di demolizione è previsto dall'art. 71 della legge regionale 15 Aprile 2021, n. 9 in favore degli enti locali, ai fini di concedere ai comuni anticipazioni senza interessi sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi.

Con il presente emendamento si mira a rimpinguare il fondo di rotazione ritenuto insufficiente per le esigenze economiche degli enti locali con una dotazione finanziaria di 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023.

A. 23.

ARS

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVIII LEGISLATURA

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE n. 499
"Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia"

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente articolo:

Art. 11
Corretta interpretazione dell'art. 18 della L.R 78/1976 e dell'art. 23 della L.R. 37/1985

1. L'art. 18, comma 1 della L.R. n. 78 del 12/06/1976 si interpreta nel senso che nei comuni dotati di strumenti urbanistici generali, compresi i regolamenti edilizi ed annessi programmi di fabbricazione, già approvati in data anteriore al 10/06/1976, data di entrata in vigore della presente legge, nelle zone omogenee A, B, C, D, F ed e, ove i suddetti strumenti prevedono un'attività edificatoria, non si applica il precedente art. 15, comma 1, lett. a).

2. L'art. 23, comma 10 della L.R. 37 del 10 agosto 1985 si interpreta nel senso che il divieto di condono per le costruzioni realizzate dopo il 31/12/1976 nella fascia di arretramento di cui all'art. 15, comma 1, lettera a) di cui alla L.R. 78 del 12 giugno 1976 non si applica alle zone omogenee in cui ai sensi dell'art. 18, comma 1 della L. R. 78/1976 è esclusa l'applicazione della previsione del citato art. 15, comma 1, lettera a), se realizzate entro il 27 giugno 1985, data di emanazione del D.L. 312/1985, convertito in legge 431/1985.

ASSENZA

Relazione

Occorre premettere il complesso quadro normativo che disciplina la edificazione in Sicilia lungo la fascia costiera.
L'art. 15 comma 1 lett. a) della L.r. 12 giugno 1976 n.78, dispone che ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali dei Comuni, con esclusione delle zone omogenee A e B, le nuove costruzioni o gli ampliamenti di quelle esistenti, implicanti alterazioni dei volumi realizzati, debbono osservare la distanza di mt. 150 dalla battigia.
Tale norma è stata interpretata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa in sede consultiva come una norma di indirizzo per la redazione dei piani urbanistici generali che dovevano disciplinare il

territorio. Ma il legislatore con il successivo art. 18 comma 1) ha previsto un ambito di applicazione temporale dell'art. 15 co. 1 lett. a) e cioè ha fatti salvi tutti i piani urbanistici generali già approvato alla data del 16\6\1976, quindi facendo salve le previsioni di detti piani sicché era ragionevole ritenere, anche se non espressamente statuito, che per i territori governati dalla suddetta pianificazione urbanistica non si applicava la fascia di arretramento di cui al citato art. 15 co. 1 lett. a); l'art. 18 ha cioè, introdotto un regime transitorio per le disposizioni contenute nei piani regolatori generali e comprensoriali e nei programmi di fabbricazione, approvati o divenuti efficaci ai sensi dell'art.4 della L.R. n.38/1973 in epoca anteriore all'entrata in vigore della L.r. 78\1976. Orbene, alla norma dell'art. 15 co. 1 lett. a) della L.r. 78\1976 si richiama l'art.23 della L.R. 10 agosto 1985 n.37, nella parte in cui ha escluso dal condono edilizio in tale legge previsto le costruzioni realizzate dopo il 31\12\1976 nelle fasce di arretramento di cui all'art.15 lett.a) della L.r. n.78/1976.
Così statuendo, il legislatore ha omesso di esplicitare il regime transitorio di tali fasce di arretramento, di cui al sopra richiamato art. 18 della L.r. 78\1976.
Invero, come si evince dalla disposizione dell'art. 18, a cui occorre dare un senso compiuto, le previsioni dei piani urbanistici generali approvati alla data del 16\06\1976, erano fatte salve e cioè detti piani non dovevano conformarsi alla norma di indirizzo della pianificazione generale di cui all'art. 15 co. 1 lett. a) L.r. 78\1976.
Tale mancata esplicitazione dei rapporti tra l'art. 15 co. 1 lett. a) e l'art. 18 co. 1 entrambi della I. 78\1976, ha dato luogo a fondati dubbi interpretativi circa la condonabilità delle costruzioni realizzate nella fascia di arretramento di cui al citato art. 15, provocando una serie di molteplici ricorsi, nonché creando difficoltà nelle condotte degli organi comunali competenti a decidere sull'applicazione del complesso delle norme anzi citate.
Il C.G.A, in sede giurisdizionale, con sentenza del 26 marzo 1991 n.99, ha escluso che l'art.23 della L.r. n.37/1985 sul condono edilizio abbia abrogato la disposizione dell'art. 15 della L.r. n.78/1976 nella parte in cui indica nei Comuni i destinatari del precetto ivi contenuto, lasciando ancor più incerta la portata applicativa della superiore disposizione transitoria.

Incertezza non superata neppure a seguito dell'intervento legislativo, immediatamente successivo alla indicata pronuncia del C.G.A., di cui alla L.r. 30 aprile 1991 n.15, art.2 comma 3°, con il quale è stato stabilito che le disposizioni di cui all'art 15 della L.r. n. 78/1976 prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.
Ma così' statuendo, non è stato risolto legislativamente il problema dell'effettiva efficacia dell'art. 18 I.r. 78\1976 nella parte in cui introduce un regime transitorio per i piani urbanistici generali già approvati alla data del 16\06\1976, così restringendo I 'ambito di applicazione della norma di indirizzo di cui all'art. 15 co.1 lett. a) della stessa legge.
Invero, con giurisprudenza consolidata (C.G.A. 2 giugno 1994 n.171;31 gennaio 1995 n. 10; 30 giugno 1995 n. 248), è stato escluso che la disposizione sopracitata della L.r. n.15/1991 abbia natura di interpretazione autentica dell'art. 15 della L.r. n.78/1976 e quindi efficacia retroattiva, per cui ancora oggi resta assolutamente incerto se il divieto di condono edilizio si estende anche alle costruzioni realizzate, nella fascia dei 150 metri dalla battigia, relativamente ai Comuni dotati di strumenti urbanistici generali già approvati di cui alla disciplina transitoria dettata dall'art.18 comma I della L.r. n. 76/1978.
Siffatta condizione di incertezza potrebbe indurre a ritenere che anche la sola presenza di uno strumento urbanistico generale, approvato anteriormente al 1976, possa essere in grado di legittimare, attraverso il condono, tutta la edificazione abusiva realizzata nel territorio comunale,

conclusione questa assolutamente non condivisibile, atteso che la ratio della disposizione transitoria di cui all'art. 18 della L.r. n.76/1978, appare diretta a salvaguardare, rispetto alle limitazioni edificatorie introdotte dal precedente art.16, solo le scelte di pianificazione urbanistica in precedenza assunte dai Comuni con gli strumenti urbanistici generali, non solo adottati ma che approvati dalla autorità regionale.

L'emendamento in oggetto è quindi diretto a dare una necessaria interpretazione autentica alla disciplina transitoria dettata dal comma 1 dell'art. 18 della L.r. n.78/1976, esplicitando quell'efficacia limitativa dell'applicazione dell'art. 15 co. 1 lett. a) alla pianificazione già in essere, implicitamente contenuta nell'espressione legislativa: ***Restano salve le disposizioni contenute nei piani regolatori generali e comprensoriali già approvati o divenuti efficaci ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale n. 5 novembre 1973, n. 38.***

Dalla corretta interpretazione dell'art. 18 con riferimento al suo rapporto con l'art. 15 co. 1 lett. a), consegue la necessità di offrire l'interpretazione autentica dell'art. 23. Co. 10 della L.r. 37\1985, nella parte in cui esclude la condonabilità delle costruzioni realizzate dopo il 31\12\1976 nella fascia di arretramento di cui all'art. 15 co. 1 lett. a), nel senso che tale esclusione del condono non si applica ai territori disciplinati ai sensi dell'art.1 8 L.r. 78\1976, poiché per essi non trova applicazione la fascia di arretramento di cui al citato art.15.

In ogni caso essendo intervenuta alla data del 27\06\1985 il dl 312 convertito in legge 431\1985 (Legge Galasso) che ha disposto il vincolo paesaggistico sui territori costieri entro la fascia di metri 300 dalla battigia, escluse le zone A e B, deve ritenersi che la interpretazione autentica dell'art. 23 co. 4 della L.r. 37\1985, successivo all'entrata in vigore della legge Galasso anzi citata, non possa estendersi alle costruzioni realizzate dopo l'apposizione di tale vincolo.

A.24.

EMENDAMENTI AGGIUNTIVI AL

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA N. 499 del 2023
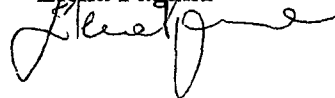
Modifica alla legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 "Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia"

Art.

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78

Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 le parole da "***Consiglio regionale dell'urbanistica***" a "***richiesta***" sono sostituite dalle seguenti: "**Comitato Tecnico Scientifico dell'urbanistica (C.T.S.) previa acquisizione del parere della competente Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali territorialmente competente, che si esprime in qualità di componente del C.T.S. nella medesima sede.**".

L'Assessore
Elena Pagana

RELAZIONE

La legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 recita come di seguito parzialmente riportato:

"Art. 15

Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni:

a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati;

b) entro la profondità di metri 500 a partire dalla battigia l'indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 0,75 mc/mq;

c) nella fascia compresa tra i 500 ed i 1.000 metri dalla battigia l'indice di densità edilizia territoriale massima è determinata in 1,50 mc/mq;

(...)

Art. 16.

Il consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, può avanzare al Presidente della Regione motivata istanza di deroga relativamente agli indici di densità fissati dalle lettere b) e c) del precedente art. 15.

Sull'istanza del consiglio comunale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla richiesta, previo parere favorevole del Consiglio regionale dell'urbanistica e previa acquisizione del concerto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta ".

La presente proposta di modifica dell'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 si rende opportuna, in quanto la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 che prevedeva la costituzione del Consiglio regionale dell'urbanistica (C.R.U.), è stata abrogata con la legge regionale 13 agosto 2020, n.19 che dispone la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico con i compiti di cui all'articolo 52 della medesima l.r. 19/2020. Contestualmente si propone la semplificazione e lo snellimento, in termini di tempo, della procedura in argomento mediante l'espressione del parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali territorialmente competente, in sede di C.T.S., considerato che il Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali fa parte dello stesso Comitato.